

**TRIBUNALE DI MATERA**  
**-UFFICIO FALLIMENTARE-**

Codice PA: 07701402205		
A.O.: TRIBUNALE DI MATERA		
UOR	CC	RVO
N.° 62	- 9 GEN. 2014	e p.c.
Fusione	Macronomia	Attività
Presidenza	Sottofascicolo	

AL RESPONSABILE DELLA CANCELLERIA FALLIMENTARE

e p.c. AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL TRIBUNALE

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNEP DI MATERA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE degli  
AVVOCATI DI MATERA

**OGGETTO:** NUOVE NOTIFICHE EX ART. 15, CO. 3, L.FALL.

**IL GIUDICE DELEGATO**

**OSSERVA**

L'art. 17 del DL n. 179/12, conv. in L n. 221/12, ha modificato il 3° comma dell'art. 15 L.Fall.

Tale modifica vale per i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31.12.2013.

Il nuovo testo del terzo comma, attualmente in vigore, è il seguente:

**Art. 15**

**Procedimento per la dichiarazione di fallimento**

(Omissis)

*III. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma.*

*Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.*

*L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.*

*Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.*

*Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.*

*L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.*

(Omissis)

La più importante novità è che, in prima battuta, **il ricorso e il decreto sono "notificati a cura della cancelleria"**, senza possibilità di avvalersi dell'ufficiale giudiziario (in deroga alla previsione generale dell'art. 137 c.p.c. e all'art. 17 del D.M. n. 44/2011, laddove dispone che "le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP").

La seconda novità è che la notifica a cura della cancelleria ha natura **telematica**. L'Ufficio deve a tal fine utilizzare esclusivamente il **proprio indirizzo PEC** (art. 4, comma 2, D.M. n. 44/2011), poiché il sistema informatico del Ministero (GL PEC) scarica la mail che di quello specifico ufficio giudiziario e la inoltra all'indirizzo mail corretto.

Processualmente, l'*iter* da seguire è il seguente:

**I)** la notifica va eseguita dalla **Cancelleria** con le prescritte modalità telematiche, utilizzando il sistema informatico ministeriale ed inviando l'atto **alla PEC del debitore, risultante dal registro delle imprese o dal pubblico registro** denominato INI-PEC, che contiene gli indirizzi mail delle imprese e dei professionisti;

**II)** la cancelleria è tenuta a **trasmettere l'esito della suddetta comunicazione**, con modalità automatica (ossia tramite l'applicativo che gestisce i registri informatici di cancelleria) **all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente** (tale comunicazione è necessaria per consentire al difensore di attivarsi tempestivamente ai sensi del successivo punto III, mediante accesso in cancelleria, richiesta di copia autentica del ricorso e del decreto e trasmissione della richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario);

**III)** se la notifica telematica, per qualsiasi ragione, non risulta possibile o non ha esito positivo (ad es. perché non viene rinvenuto dai registri l'indirizzo PEC o perché la casella del destinatario non è funzionante), **il ricorrente deve rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario**, il quale deve eseguire **esclusivamente la notifica "di persona"**, cioè a mani del destinatario (art. 107 D.P.R. n. 1229/59) **presso la sede** risultante dal registro delle imprese;

**IV)** se anche la notifica di persona non va a buon fine, l'Ufficiale Giudiziario deve procedere al **deposito dell'atto nella Casa Comunale** del Comune in cui ha sede il debitore, e la notifica **si perfeziona** al momento del deposito (non più dopo i canonici venti giorni).

Come appare evidente, la nuova tempistica notificatoria è alquanto stringente, poichè:

**A)** l'**udienza** prefallimentare deve essere fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso;

**B)** tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve **intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni**.

Pertanto, anche i passaggi previsti per la prima fase -firma del decreto di delega da parte del Presidente; firma del decreto di convocazione da parte del G.D.; scansione del ricorso e del decreto (se non già redatti in modalità PCT) da parte della cancelleria; invio del ricorso e del decreto a mezzo PEC all'indirizzo mail del debitore - vanno effettuati con la massima sollecitudine (orientativamente in non più di 10 giorni

dal deposito del ricorso), in quanto essi, aggiunti alle eventuali forme notificatore alternative, non devono consumare complessivamente un lasso temporale superiore a 30 giorni.

La nuova norma comporta una duplice deroga alla regola generale contenuta nell'art. 107, co. 1, D.P.R. 1229/59 (*"L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona"*):

- da un lato, inverte la regola della notifica di persona (o a mani), rendendola obbligatoria anche nei casi in cui debba essere effettuata fuori dal comune in cui ha sede l'ufficio;

- dall'altro, in quanto obbligatoria, rende superflua la specifica istanza della parte (che di regola è necessaria per ottenere la notifica a mani ove il destinatario risieda fuori del comune).

L'aspetto più saliente della riforma è il perfezionamento della notifica, in caso di impossibilità dell'invio a mezzo PEC (di cui da tempo le imprese hanno l'obbligo di munirsi) e di chiusura della sede, con il deposito dell'atto presso la casa comunale, senza il passaggio intermedio del tentativo di notifica presso la residenza del legale rappresentante.

L'esclusione della notifica a mezzo posta (funzionalmente incompatibile con la nuova tempistica) implica che l'Ufficiale giudiziario deve recarsi di persona all'indirizzo della sede legale, per effettuare la consegna a mani dei soggetti indicati nell'art. 145, co. 1, c.p.c.

Se la trova chiusa, deve depositare immediatamente la copia dell'atto nella casa comunale.

Al riguardo va precisato che, sebbene la norma si riferisca ad impossibilità della notifica a mezzo PEC *"per qualsiasi ragione"*, ove la notifica a mezzo PEC sia stata impossibile non per inesistenza o malfunzionamento della PEC del debitore, bensì per difetto di funzionalità dell'applicativo incorporato nel SIECIC (che consente alla Cancelleria l'estrazione automatica degli indirizzi PEC dal registro delle imprese, la notifica automatica a quell'indirizzo del ricorso e pedissequo decreto -digitalizzati -e la comunicazione automatica dell'esito di detta notifica all'indirizzo PEC dell'avvocato del ricorrente), è prudente che la Cancelleria stessa ne dia tempestivo avviso al ricorrente, affinché questi possa subito attivarsi per le modalità notificatorie a suo carico, ferma restando la necessità di effettuare (anche) la notifica a mezzo PEC ove la funzionalità dell'applicativo venga frattanto resa operativa o ripristinata.

Analoga prudenza potrebbe consigliare l'alea di una contestazione della notifica effettuata con deposito presso la casa comunale da parte dell'imprenditore che, pur avendo la sede chiusa, abbia però conservato un indirizzo PEC funzionante, al quale non sia però pervenuta la notifica della Cancelleria per problemi di funzionamento dell'applicativo in sua dotazione.

Nel silenzio della nuova normativa, la notifica ai **soci-persone fisiche illimitatamente responsabili** sembra doversi invece effettuare nelle **forme ordinarie** poichè, a differenza dell'imprenditore individuale, nessuna norma prevede per essi l'obbligatorietà della PEC.

Analoga conclusione sembra doversi trarre per la **impresa cessata**, per la quale la notifica a mezzo PEC o a mani presso la sede sarebbe *a priori* destinata a non avere buon fine, con conseguente possibilità di effettuarla ordinariamente (anche a mezzo posta) presso l'ultimo legale rappresentante, alla luce dell'orientamento della S.C. che ravvisa nel disposto dell'art. 10 L.Fall. -laddove consente che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese -una *fictio iuris*, in forza della quale si considera esistente, ai soli fini del procedimento prefallimentare, un soggetto ormai estinto, analogamente a quanto accade per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte (Cass., SS.UU. 12/03/2013 n. 6070).

Alla luce di quanto precede, si fa presente che nel nuovo modello di convocazione delle parti ex art. 15 L.Fall. la parte relativa alla notifica sarà così modificata:

***"MANDA alla Cancelleria di procedere alla notifica del ricorso introduttivo e del presente decreto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e di trasmettere l'esito della comunicazione, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente."***

***Se, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo PEC non risultasse possibile o non avesse esito positivo, la stessa andrà effettuata a cura del Ricorrente, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, esclusivamente di persona (o a mani), ex art. 107, co.1, d.P.R. n. 1229/59, presso la sede del debitore risultante dal registro delle imprese, con esclusione della notifica a mezzo del servizio postale, anche se da effettuare fuori dal comune in cui ha sede l'Ufficio.***

***Se anche questa forma di notificazione non risultasse possibile, l'Ufficiale Giudiziario procederà al deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e la notifica si intenderà perfezionata nel momento del deposito.***

***Per i soci illimitatamente responsabili e per le imprese cancellate dal registro imprese, la notifica deve essere effettuata secondo le forme ordinarie, precedentemente in vigore".***

#### QUESTIONE FUNZIONALITÀ APPLICATIVO PER NOTIFICHE PEC E INCIDENZA SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

In questi giorni in tutti gli uffici giudiziari avrebbe dovuto essere reso disponibile alle cancellerie un applicativo, incorporato nel SIECIC, che consente l'estrazione automatica degli indirizzi pec dal registro delle imprese, la notificazione automatica del ricorso (ovviamente digitalizzato) a tale indirizzo e la comunicazione automatica dell'esito ( positivo o negativo) all'indirizzo pec dell'avvocato del ricorrente.

E' possibile però che in questo primo periodo insorga qualche difficoltà sotto il profilo della funzionalità dell'applicativo.

## **Se questo accade si pone il problema di che fare?**

In primo luogo si ritiene opportuno che sia inoltrata immediatamente una segnalazione alla DGSIA (anche direttamente da parte del cancelliere responsabile della notifica) perché la delicatezza della questione richiede che la struttura di vertice sia direttamente investita della soluzione del problema e che essa abbia subito una panoramica nazionale completa (l'indirizzo è *protocollo.dgsia @giustizia.it*)

Sotto il profilo giuridico la norma, laddove prevede che l'impossibilità di notificare alla Pec del debitore determina il passaggio alla notifica mediante l'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa, parrebbe risolvere ogni questione.

**Possono comunque essere ravvisati forti dubbi rispetto al comprendere tra le cause d'impossibilità della notificazione alla pec del debitore le difficoltà della cancelleria anche con riferimento alla funzionalità dell'applicativo:** e' evidente che se la notificazione presso la sede ha esito positivo non si pone alcun problema perché il contraddittorio e' instaurato nel modo più pieno.

Se però la sede risulta chiusa e la notifica si perfeziona con il deposito alla casa comunale il debitore, la cui pec era regolarmente iscritta nel registro delle imprese e regolarmente funzionante, avrebbe probabilmente qualche spazio per impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento.

Pertanto a fronte di una norma di legge che prevede la notifica all'indirizzo pec come la notifica normale, il debitore, che abbia iscritto l'indirizzo pec nel registro delle imprese e abbia avuto cura di mantenerlo pienamente funzionante, possa legittimamente fare affidamento sulla notifica dell'eventuale ricorso per dichiarazione di fallimento a tale indirizzo, non dovendosi preoccupare del fatto che a sede e' chiusa ad esempio perché e' stato sfrattato.

**In altri termini può ritenersi che l'impossibilità per qualunque ragione debba comunque essere riferita al lato del destinatario della notifica.** (D'altro canto anche in altri ambiti dell'ordinamento l'impossibilità per liberare da un obbligo deve avere una connotazione oggettiva e normalmente si esclude questo carattere in presenza di difficoltà attinenti alla sfera organizzativa dell'obbligato.)

Ciò posto, io riterrei che, in caso di difficoltà di funzionamento dell'applicativo, sia quantomeno opportuno ( per abbassare il rischio d'impugnativa della sentenza di fallimento) assumere una **linea prudente**.

Il cancelliere dovrebbe in prima battuta attestare che non riesce a procedere alla notifica con le modalità previste per ragioni tecniche e quindi investire il ricorrente di procedere alla notifica ai sensi dell'art.15 c.3 lf

**Non appena però la funzionalità dell'applicativo e' ripristinata il cancelliere dovrebbe comunque procedere alla notifica all'indirizzo pec, anche se nel frattempo l'avvocato ha consegnato la copia all'ufficiale giudiziario.** E' possibile che In tal caso si abbiano due notifiche entrambe con esito positivo. Ma il più contiene il meno.

E' evidente che una problematica di questa delicatezza non può essere lasciata alla sola valutazione del personale di cancelleria. E' opportuno che queste scelte di


gestione siano fatte oggetto di un vero e proprio protocollo concordato tra i giudici addetti e il responsabile della cancelleria.

Sarebbe anche opportuno, per evitare gravi problemi a valle, assicurarsi, magari anche promuovendo una riunione con il relativo responsabile, che l'**Unep** sia pienamente "sintonizzato" rispetto alle nuove norme.

Appare abbastanza concreto il rischio che in caso di pretermissione della valutazione della nuova disciplina, o anche ove debba essere ritenuta derogabile su richiesta del ricorrente, possa darsi luogo a notifiche nulle, con tutte le conseguenze che ne discendono.

Matera, 8 gennaio 2014

Il Giudice Delegato  
Dott. Antonello Vitale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonello Vitale', written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

Crisi di impresa. In vigore da ieri le nuove regole a tutela dei creditori

# Più veloce l'udienza prefallimentare

Roberto Fontana

Da ieri 1 gennaio 2014 è cambiata radicalmente la disciplina della fissazione dell'udienza prefallimentare e della notificazione del ricorso e del relativo provvedimento all'impresa debitrice, essendo entrato in vigore il nuovo articolo 15, comma 3, della Legge Fallimentare varato con il "decreto sviluppo bis" (articolo 17 Dl 179/2012 convertito dalla L. 231/2012).

Le nuove norme sono chiaramente volte all'accelerazione dei tempi del procedimento per dichiarazione di fallimento e all'alleggerimento dell'attività a carico del creditore o del Pm ricorrente, tramite l'introduzione di un termine massimo entro cui deve essere fissata l'udienza, l'estrema semplificazione delle modalità della notificazione, incentrata anzitutto sulla notifica all'indirizzo Pec dell'impresa debitrice, e la previsione che questa notifica deve essere effettuata direttamente a cura della cancelleria.

In particolare è stabilito che l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dopo il deposito del ricorso e che la cancelleria deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'istituendo Indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti. La norma prevede che l'esito di questo primo tentativo di notifica sia comunicato all'indirizzo Pec del ricorrente con modalità automatica, ossia direttamente dal sistema informatico che gestisce i registri di cancelleria.

Nel caso in cui la notifica a mezzo Pec non sia stata possibile o ho avuto esito negativo (ossia non risulta iscritto un indi-

rizzo Pec del debitore o questo non è funzionante) è il ricorrente che deve provvedere al nuovo tentativo di notificazione che non avviene però secondo le norme generali del codice di procedura civile ed in particolare, se il debitore è una società, nelle forme previste dall'art. 145 c.p.c. ma solo secondo la disciplina speciale introdotta con il nuovo comma terzo dell'art. 15 Legge Fallimentare.

La notifica deve essere effettuata «esclusivamente di persona» a norma dell'art. 107, primo comma, del Dpr 1959/1239, ossia mediante accesso diretto

## SEMPLIFICAZIONI

L'incontro dal magistrato deve aver luogo entro 45 giorni dal deposito del ricorso - La cancelleria esegue le notifiche via Pec

dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese con esclusione quindi di qualunque possibilità di notificazione a mezzo posta, modalità che si è rivelata nella prassi, per i tempi occorrenti per la restituzione del relativo avviso, una delle più frequenti cause di rinvio delle udienze prefallimentari.

Quando la notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese non è possibile, ossia quando l'impresa non è reperibile all'indirizzo della sede, l'ufficiale giudiziario esegue il deposito dell'atto alla casa comunale (dello stesso comune dell'indirizzo della sede) e la notifica «si perfeziona nel momento del deposito stesso», ossia immediatamente senza altre comunicazioni o il decorso dei venti giorni come invece previ-

sto negli articoli 140 e 143 c.p.c. Pertanto, nel caso in cui debitore sia una società, è escluso che si proceda alla notifica alla persona fisica che la rappresenta nelle forme ordinarie ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 145 c.p.c. Lo stesso vale per l'impresa individuale.

Per una migliore comprensione dello scopo di questa nuova disciplina va considerato che finora la frequenza del fenomeno dell'irreperibilità dell'impresa debitrice all'indirizzo della sede, seguita in molti casi dall'irreperibilità dello stesso legale rappresentante della società, ha comportato normalmente una grave e talvolta abnorme dilatazione dei tempi occorrenti per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, con grave pregiudizio per i creditori anzitutto per il consolidamento di atti revocabili, tenuto conto anche del dimezzamento dei relativi termini intervenuto nel 2006, con conseguente quasi svuotamento di fatto dell'istituto della revocatoria fallimentare.

D'altro canto sotto il profilo dell'equilibrio tra interesse dei creditori alla celerità del procedimento e diritto di difesa del debitore va tenuto conto che dal 2009 tutte le società sono obbligate a dotarsi di un indirizzo Pec e a pubblicarlo nel registro delle imprese e che con il Dl 2012/179 questo obbligo è stato esteso anche alle imprese individuali. Per il caso in cui l'impresa non abbia rispettato questo obbligo è previsto l'accesso dell'ufficiale giudiziario di persona alla relativa sede. Solo in caso di violazione del primo obbligo e di irreperibilità presso la sede si applica la regola della notifica mediante deposito dell'atto alla casa comunale.

Sotto il profilo interpretati-

## Verso la sentenza

### 01 | NUOVE REGOLE

Dal 1° gennaio 2014 cambiano le regole per la fissazione dell'udienza prefallimentare, per effetto dell'entrata in vigore di una norma del "decreto sviluppo bis" (Dl 179/2012). Lo scopo è di velocizzare questa fase e di evitare di danneggiare i creditori con una dilatazione eccessiva dei tempi per ottenere la sentenza di fallimento

### 02 | TEMPI ABBREVIATI

L'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dopo il deposito del ricorso

### 03 | NOTIFICHE "PEC"

La cancelleria deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese (in futuro sarà l'Indice nazionale degli indirizzi Pec)

### 04 | NOTIFICA NON "PEC"

Se non è possibile la notifica Pec, questa deve essere effettuata «esclusivamente di persona». Bandita quella per posta, in ultima istanza si può notificare alla casa comunale della sede sociale

### 05 | TAGLIATI 20 GIORNI

Nel caso di deposito presso il comune, la notifica si perfeziona istantaneamente, e non più nei 20 giorni successivi

# fallimentare

## Verso la sentenza

### 01 | NUOVE REGOLE

Dal 1° gennaio 2014 cambiano le regole per la fissazione dell'udienza prefallimentare, per effetto dell'entrata in vigore di una norma del "decreto sviluppo bis" (Dl 179/2012). Lo scopo è di velocizzare questa fase e di evitare di danneggiare i creditori con una dilatazione eccessiva dei tempi per ottenere la sentenza di fallimento

### 02 | TEMPI ABBREVIATI

L'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dopo il deposito del ricorso

### 03 | NOTIFICHE "PEC"

La cancelleria deve provvedere alla notifica del ricorso e del decreto all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese (in futuro sarà l'Indice nazionale degli indirizzi Pec)

### 04 | NOTIFICA NON "PEC"

Se non è possibile la notifica Pec, questa deve essere effettuata «esclusivamente di persona». Bandita quella per posta, in ultima istanza si può notificare alla casa comunale della sede sociale

### 05 | TAGLIATI 20 GIORNI

Nel caso di deposito presso il comune, la notifica si perfeziona istantaneamente, e non più nei 20 giorni successivi

vo è da osservare in primo luogo che rimane ferma la necessità della notificazione nelle forme ordinarie del codice di procedura civile per i soci illimitatamente responsabili di società di persone.

In secondo luogo va evidenziato che, trattandosi di una disciplina speciale dettata per il procedimento prefallimentare, non vi è spazio, neppure in presenza di un'ipotesi, peraltro alquanto improbabile, richiesta in tal senso del ricorrente, per l'applicazione della diversa disciplina prevista nel codice di procedura civile o per la notificazione a mezzo posta, tenuto conto del rigore del regime delle nullità in materia di notificazione degli atti. Al riguardo può ritenersi che, in caso di scostamento dalle forme prescritte dall'art.15 L.F., solo la notificazione nelle mani del legale rappresentante o dell'imprenditore individuale salva la validità della stessa in base alla regola generale dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo.

Nel caso di notifica presso la sede la copia può ovviamente essere consegnata nelle mani del legale rappresentante o dell'incaricato a ricevere le notificazioni o, in caso di assenza di questi, della persona addetta alla sede o del portiere dello stabile, potendosi fare riferimento in funzione integrativa dello scarno dettato della norma in questione alla previsione del primo comma dell'art.145 c.p.c.

Con queste regole vi è tutto il tempo occorrente per assicurare il perfezionamento della notifica entro il trentesimo giorno dalla data di deposito del ricorso (dovendo di regola intercorrere 15 giorni tra il perfezionamento della notifica e l'udienza).